

Esenzione con reinvestimento del rimborso

DI GIOVANNI MUSSO

Per godere dell'esenzione fiscale occorre che i rimborsi di capitale che annullano le quote di un fondo vengano reinvestite per un periodo di cinque anni. È quanto si evince dalla risposta n.105 dell'Agenzia delle Entrate. In particolare un ente di previdenza obbligatoria di cui al dl 509/1994 che, ai fini fiscali, si qualifica come un ente non commerciale, ha sottoscritto quote di un fondo di investimento alternativo mobiliare di diritto lussemburghese operante nel settore del private debt. Il fondo è riservato ad investitori "well informed" ed è istituito in forma chiusa come società di investimento a capitale variabile nella forma della società in accomandita per azioni e prevede che gli investimenti, diretti e indiretti saranno effettuati prevalentemente in società residenti in Italia, ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'ente di previdenza, intende mantenere le quote del fondo nel lungo periodo, per non meno di altri 5 anni e ha classificato la suddetta partecipazione tra le voci delle immobilizzazioni del bilancio di esercizio in quanto le quote saranno strutturalmente detenute in portafoglio nel lungo periodo, così da soddisfare pienamente i requisiti temporali previsti dalla normativa. Tenuto conto che in relazione al predetto investimento sussistono i requisiti per beneficiare del regime fiscale di esenzione previsto dall'art. 1, commi da 88 a 91, della legge di bilancio 2017, l'Ente chiede se, nel caso di rimborsi "pro quota" di capitale operati dal fondo in conformità al regolamento, sussiste l'obbligo di reinvestimento.

L'Agenzia delle entrate fa presente che l'agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per le casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del dl n. 252/2005. L'ente di previdenza e i fondi pensione, secondo quanto disposto, rispettivamente, dai commi 88 e 92 dell'art. 1

della legge di bilancio 2017, possono destinare somme fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati. La normativa, ammette la possibilità che gli investimenti qualificati di cui alla lettera a) del comma 89, siano detenuti "indirettamente" solo attraverso Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in stati Ue o See, che a loro volta investano prevalentemente nei medesimi investimenti qualificati. Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni (c.d. minimum holding period) ed in caso di rimborso degli investimenti qualificati prima del decorso dei cinque anni, sussiste un obbligo di reinvestimento, entro 90 giorni, in strumenti qualificati di cui al comma 89 dell'art.1 della legge di bilancio 2017, pena l'applicazione del meccanismo della c.d. "recapture" fiscale con ripresa a tassazione dei redditi percepiti. Alla luce di quanto l'Ade ritiene che per i rimborsi "pro quota" di capitale disposti su iniziativa del gestore che non comportano l'annullamento delle quote del fondo, oggetto di investimenti qualificati, l'ente potrà continuare a beneficiare del regime agevolativo a condizione che il fondo rispetti i vincoli previsti dalla normativa, anche successivamente ai disinvestimenti che hanno comportato le restituzioni parziali di capitale. Per quanto riguarda i rimborsi di capitale operati dal fondo che determinano l'annullamento delle quote, permane l'obbligo di reinvestimento entro novanta giorni previsto dal comma 91 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, ai fini del rispetto del minimum holding period di cinque anni.

© Riproduzione riservata

